

**Risoluzione 1.06.2001 prot. n.
507597 Ministero Attività Produttive
– D LGS 31 3 1998, n. 114 -
Applicazione dell'art. 22, Comma 2 -
Sospensione dell'attività di Vendita
in Caso di Recidiva**

In risposta ad un quesito posto sull'argomento in oggetto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha fatto presente quanto segue.

L'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 prevede che "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del (à) decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000".

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che "In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni (à)".

Il comma 3, infine, dispone che "Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del (à) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 (à)".

In relazione alle predette disposizioni, è stato chiesto alla scrivente di precisare se la sanzione accessoria, prevista dal secondo comma dell'art. 22, sia applicabile anche alle violazioni di cui al terzo comma.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

La disposizione contenuta all'art. 22, comma 2, considerata la collocazione della medesima, e' applicabile, nel caso di particolare gravità dell'illecito o di recidiva, alle sole violazioni elencate al comma 1: ciò significa che la medesima non e' applicabile alle violazioni elencate al comma 3, ossia alle violazioni degli articoli espressamente elencati nella disposizione stessa (art. 11, 14, 15 e 26, comma 5).

In detti ultimi casi, pertanto, la sanzione prevista per la violazione e' il pagamento di una somma variabile da uno a sei milioni e non vi sono conseguenze per l'eventuale recidiva o per la gravità dell'illecito.

L'interpretazione estensiva, prospettata in alcuni quesiti, non risulta sostenibile.

Quanto sopra sulla base del principio generale per cui le cosiddette norme "in malam partem", quali sono quelle prese in considerazione in questa sede, non possono applicarsi al di là delle specifiche fattispecie per le quali sono individuate, determinandosi altrimenti un uso non corretto del

potere sanzionatorio da parte dei soggetti applicatori i quali non possono discostarsi, invece, dalla precisa fattispecie legale ("nullum crimen, nulla poena sine lege").

Del resto, anche da un punto di vista sostanziale, va rilevato che le infrazioni previste dall'art. 22, comma 1, rivestono indubbiamente carattere di maggiore gravità rispetto a quelle indicate nel successivo comma 3, per cui appare sostenibile la volontà del legislatore di prevedere la sanzione della sospensione solo nel caso delle prime.

-R1252-

note

Id.588